



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra Sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 27 Luglio 2020

Prot. 152/20

Alle Commissioni Riunite 1^a (Affari Costituzionali) 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) Senato della Repubblica

Oggetto: **Audizione informale in videoconferenza, dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 1a e 8a, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.**

Art. 20 su Vigili del Fuoco e richiesta CONAPO di emendamenti.

Nel ringraziare per l' audizione odierna, e nel ringraziare Governo e Maggioranza per lo stanziamento dei 165 milioni strutturali che l' art. 1, comma 133 della legge n. 160 del 2019 ha finalizzato alla armonizzazione delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, accogliendo così le richieste di questo sindacato CONAPO, preme evidenziare che la medesima legge di bilancio ha previsto che detti incrementi retributivi vengano corrisposti mediante "atto normativo" escludendo quindi la "contrattazione" richiesta da alcuni sindacati. La ragione di ciò è che si tratta di applicare un esercizio matematico finalizzato alla eliminazione qualifica per qualifica delle differenze retributive esistenti, ovvero dell' eliminazione delle ingiustizie esistenti da troppi anni. Esercizio matematico che è stato usato anche per determinare il fabbisogno finanziario necessario alla armonizzazione.

Per cui il punto non è di contrattare le risorse di cui all' art. 1, comma 133 della legge di bilancio ma verificare se con l' art. 20 dell' Atto Senato 1883 sono stati ben osservati i principi di armonizzazione del trattamento retributivo.

Chiariamo subito che a parere del CONAPO è stato fatto un buon lavoro nella distribuzione dei fondi prevista all' art. 20 ma permangono ancora n. 4 criticità che chiediamo di risolvere mediante i seguenti emendamenti:

- 1) È doveroso armonizzare anche il trattamento accessorio con particolare riferimento alle indennità per il lavoro notturno e festivo, che sono istituti retributivi del personale di pronto intervento che garantisce il servizio operativo H24 per 365 giorni all' anno ([vedasi emendamento all. 1](#))
- 2) E' doveroso riconoscere al personale operativo dei Vigili del fuoco già in servizio una retribuzione non inferiore a quella degli appartenenti alle Forze di polizia, da ora e sino alla pensione. Questo principio è stato dall' art. 20 assicurato al personale giovane e neoassunto, che, a differenza di quanto lamentato da alcune organizzazioni sindacali, riceverà da questo provvedimento la piena armonizzazione al personale delle Forze di polizia. Così non avviene invece per il personale già in servizio che ha superato i 17 anni di

servizio, il quale quando arriverà al 27mo anno di servizio avrà una retribuzione mensile inferiore a quella delle Forze di Polizia determinata dal minore importo dell' assegno di specificità dei Vigili del Fuoco rispetto all' assegno funzionale delle Forze di Polizia, non compensato dai pregressi anni di servizio. Si chiede quindi un assegno di armonizzazione ad esaurimento per detto personale ([vedasi emendamento all. 2](#))

- 3) E' doveroso riconoscere al personale direttivo che espleta funzioni operative il medesimo trattamento retributivo del Vice Questore Aggiunto e del Vice Questore di Polizia, mentre l'art. 20 ha armonizzati tale personale al ribasso con le figure di Commissario di Polizia. L' emendamento, seppur ancora insufficiente, riconosce a detto personale lo stipendio dirigenziale al compimento dei 16 e 26 anni di servizi in analogia alle simili previsioni per il personale direttivo delle Forze di polizia ([vedasi emendamento all. 3](#))
- 4) E' doveroso istituire un vero Ruolo Tecnico che integri i Ruoli Operativi come avviene nella Polizia di Stato ([vedasi emendamento all. 4](#))

A ciò aggiungiamo le seguenti ulteriori richieste di emendamenti a costo zero, necessari a risolvere ulteriori criticità dei Vigili del Fuoco, seppur estranee alla retribuzione:

- 5) Riduzione periodo obbligatorio di permanenza nella sede di prima assegnazione ([vedasi emendamento all. 5](#)).
- 6) Anticipo spese sanitarie per infortuni avvenuti in servizio ([vedasi emendamento all. 6](#)).
- 7) Primo inquadramento in soprannumero del personale elisoccorritore dei vigili del fuoco ([vedasi emendamento all. 7](#)).


Infine quanto alle istanze di talune organizzazioni sindacali riferite a misure di armonizzazione del trattamento previdenziale, si evidenzia che l' art. 1, comma 133 della legge 160/2019 nega la possibilità di interventi in materia previdenziale, per aggiungere i quali è necessario un onere finanziario complessivo di 216 milioni di euro all' anno.

Inoltre, tali misure previdenziali, essendo applicate non in modo retroattivo, comporterebbero anche queste benefici completi al personale di poca anzianità di servizio ma poco beneficio al personale con elevata anzianità di servizio, pertanto al momento inutile assorbire risorse destinate al trattamento retributivo per destinare al trattamento previdenziale.

Quanto al finanziamento degli emendamenti di cui ai numeri da 1 a 4 si utilizzano fondi derivanti dalla riduzione del monte ore di straordinari previsto al comma 3 dell' art. 20 e derivanti dalla proporzionale riduzione degli incrementi riservati al personale dei ruoli logistico-gestionali (impiegati), fatto salvo quanto previsto all' emendamento n. 4 relativo all' istituzione di un Ruolo Tecnico dei Vigili del fuoco parificato a quello della Polizia di stato. Ogni emendamento è corredato da motivazione e relazione.

Con preghiera di portare i signori Senatori a conoscenza delle allegate richieste di emendamenti, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini



Allegato: n. 7 emendamenti

**1 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO DEL
PERSONALE OPERATIVO (INDENNITA' LAVORO NOTTURNO E FESTIVO)**

AS 1883

emendamento all'art. 20

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269”.

Conseguentemente, al comma 3, le parole *“è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall' anno 2022”* sono sostituite dalle seguenti *“è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall' anno 2021”.*

MOTIVAZIONE: Per quanto riguarda il trattamento accessorio l' art. 20 dell' AS 1883 non garantisce la completa ARMONIZZAZIONE/EQUIPARAZIONE DELLE INDENNITA' ACCESSORIE, indirizzando fondi genericamente al comma 4 e destinando fondi a obiettivi non in linea (incremento monte ore di straordinario) con le misure di armonizzazione del trattamento retributivo previste dall' art. 1, comma 133 della legge 160/2019. Non vengono quindi parificate le indennità accessorie per coloro che rischiano la vita con le attività di pronto intervento operativo.

E' invece necessario equiparare alle Forze di Polizia almeno uno degli istituti retributivi accessori delle Forze di Polizia, ovvero quello che riguarda le indennità per i servizi NOTTURNI – FESTIVI – SUPERFESTIVI che costituiscono una pesantissima voce di sperequazione mensile di tutto il personale di qualsiasi anzianità che espleta funzioni operative inserito nelle turnazioni (quello di pronto intervento).

Di seguito sono indicate le attuali differenze esistenti tra le indennità per il lavoro notturno, festivo e superfestivo dei VV.F e delle FF.PP. che dovrebbero essere armonizzate/equiparate ma di cui non si trova traccia nell'emendamento e i cui fondi destinati alla contrattazione integrativa (15 milioni dal 2022 – vedasi comma 2) risultano essere insufficienti.

| | ATTUALI IMPORTI VIGILI DEL FUOCO | ATTUALI IMPORTI FORZE POLIZIA |
|------------------------------------|---|--|
| SERVIZIO NOTTURNO 22-06 | € 1,03 per ora | € 4,10 per ora |
| SERVIZIO FESTIVO | € 12,36 per turno di 12 ore | € 12 per turno di 6 ore |
| SERVIZIO SUPERFESTIVO | € 24,72 per turno di 12 ore | € 40 per turno di 6 ore |

L'emendamento riduce di 368.840 ore l'incremento del monte ore per gli straordinari previsto al comma 3 a decorrere dall'anno 2022 aggiungendo, con la medesima decorrenza, euro 6.903.850 alle finalità del comma 4 e ne vincola prioritariamente la corresponsione degli incrementi retributivi al personale impiegato nei servizi che comportano lavoro notturno, festivo e superfestivo, perseguendo, seppur con risorse finanziarie insufficienti, una progressiva armonizzazione di tali istituti retributivi con quelli omologhi delle Forze di polizia.

La attuale differenza mensile a danno per il personale impiegato nei servizi operativi, è di circa € 175 al mese. L'onere finanziario necessario alla completa armonizzazione dei notturni e festivi ammonta a € 51.326.363/anno a regime lordo stato. L'emendamento prevede una parziale armonizzazione di tali istituti stanziando € 25.341.301/anno a regime lordo stato.

E' inoltre possibile incrementare di ulteriori 8 milioni all'anno le risorse destinate alla armonizzazione del lavoro notturno e festivo mediante utilizzo anche delle risorse finanziarie destinate dal comma 1 agli incrementi del trattamento retributivo fisso del personale non in uniforme del corpo (impiegati), conseguente riducendo gli importi degli incrementi di tale personale indicati nella tabella C di cui all'allegato A.

**2 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ASSEGNO DI ARMONIZZAZIONE AD ESAURIMENTO
a compensazione del danno che l'art. 20 produce
al personale con oltre 17 anni di servizio
(onere finanziario lordo stato € 5.338.520/anno dal 2022 e poi a scalare con recupero)**

**AS 1883
emendamento all'art. 20**

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data dell' 1 gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data dell' 1 gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell' assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell' assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato”.

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell' importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall' anno 2022.

MOTIVAZIONE: L' art. 20 del D.L. 76/2020 non coglie appieno le necessità di armonizzazione retributiva dei Vigili del Fuoco con le Forze di Polizia imposte dall' art. 1, comma 133 della Legge 160/2019.

Lo fa solo “sul trattamento fisso e ricorrente” e lo fa solo “complessivamente” nell’ arco della intera carriera (ipotizzata in 34 anni di servizio). L’ obiettivo della completa armonizzazione del trattamento retributivo fisso e ricorrente potrà quindi essere raggiunto solamente per coloro che, avendo poca anzianità di servizio, quella carriera ancora la devono fare. In ogni caso, anche per costoro, se la carriera avrà durata superiore ai 34 anni di servizio, vi sarà, da quel momento e sino a fine carriera una perdita retributiva mensile rispetto agli appartenenti alle Forze di Polizia. **Ciò è causato dal fatto che nelle Forze di Polizia (come anche nelle Forze Armate) l’importo mensile dell’ Assegno di funzione (che aumenta al 32mo anno di servizio) è maggiore rispetto all’ Assegno di specificità VVF (il cui ultimo scatto è a 28 anni e con importo mensile inferiore allo scatto dei 27 anni delle FFPP).**

L’art. 20, comma 1 (e tabella C allegata) penalizza quindi coloro che alla data del 01/01/2022 hanno una anzianità pari o superiore a 17 anni di servizio i quali arriveranno a fine carriera, non solo con il danno pregresso (per il quale non è prevista compensazione) ma con l’impossibilità di un pari trattamento retributivo fisso mensile dal 2022 e sino a fine carriera e ciò è inaccettabile. La penalizzazione su base mensile causata dalla non corretta ripartizione dei fondi riferita all’ Assegno di Specificità si appalesa in maniera ancor più forte per coloro che hanno anzianità pari o superiore a 27 anni di servizio e, peggio ancora, pari o superiore a 32 anni di servizio e ciò appare ingiusto perché a tutti costoro, per il futuro, da qui alla pensione occorrerebbe dare almeno il pari mensile delle Forze di Polizia, tenendo presente anche che sono proprio costoro che finanziano per ulteriori 15,3 milioni di euro il provvedimento mediante l’annullamento (riassorbimento) della loro “maggiorazione indennità rischio percepita ai 22 e 28 anni” (cfr art. 20, comma 10 AS 1883). A questo proposito l’UNA TANTUM di 300 e 400 euro prevista al comma 6 dell’art. 20 appare inadatta e insufficiente a garantire la dovuta armonizzazione imposta dalla legge finanziaria.

Per evitare questo danno al personale operativo “anziano” è necessario sostituire il comma 6 con questo emendamento che prevede un “assegno di armonizzazione ad esaurimento” che comporta **onere finanziario lordo stato di € 5.338.520/anno** dal 2022 (a calare negli anni successivi essendo ad esaurimento) che vengono reperiti dalla parziale rimodulazione della tabella C allegata al comma 1 laddove si attribuiscono incrementi retributivi per complessivi € 8.282.267 a personale non in uniforme (impiegati) privi di qualifiche di polizia e che non possono avere priorità rispetto alla armonizzazione alle Forze di Polizia del personale operativo dei Vigili del Fuoco. La modifica si applica a coloro che al 1 gennaio 2022 hanno anzianità superiore a 17 anni di servizio e “compensa” quindi le storture della tabella C allegata al comma 1 ove impedisce a questo personale, dal 2022 e sino alla pensione, di avere uguale trattamento retributivo fisso mensile con gli appartenenti alle Forze di polizia. L’ assegno è pari (e quindi compensa) la differenza annuale tra gli importi dell’ Assegno funzionale delle Forze di Polizia e l’Assegno di specificità VVF al compimento dei 27 e 32 anni di servizio ed è ad esaurimento nel senso che si esaurisce con il pensionamento del personale interessato con il recupero delle risorse finanziarie da destinare a ulteriori misure di contrattazione integrativa. Al pari dell’ assegno di funzione delle Forze di polizia, l’assegno proposto costituisce trattamento retributivo fondamentale utile anche alla quota A) di pensione di cui all’ art. 13 del D.Lgs 503/1992 in modo da compensare

almeno in parte il danno pensionistico che ha avuto il personale "più anziano" avvicinandolo al trattamento in godimento alle Forze di polizia.

Quanto sopra si rende ancor più necessario in considerazione delle ulteriori penalizzazioni retributive/previdenziali cui è soggetto l' assegno di specificità dei Vigili del Fuoco rispetto al comparato assegno funzionale delle Forze di Polizia come da schema che segue:

| | 1-ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA | 2-ASSEGNO SPECIFICITA' VIGILI DEL FUOCO |
|---|--|--|
| Decorrenza anni servizio | 17 - 27 - 32 | 14 - 22 - 28 ma con importi minori |
| Tipo di emolumento retributivo | Fondamentale | Accessorio |
| Computo servizi pre ruolo nella medesima amministrazione ai fini del raggiungimento delle decorrenze | SI | NO |
| Computo del servizio pre ruolo nelle FF. AA. e nelle FF.PP. ai fini del raggiungimento delle decorrenze | SI | NO |
| Computo del servizio di leva ai fini del raggiungimento delle decorrenze | SI | NO |
| Computo del servizio di leva nel CNVVF ai fini del raggiungimento delle decorrenze | SI | NO |
| Utile a quota A di pensione | SI | NO |
| Utile a quota B di pensione | SI | solo parte eccedente il 18% base pensionabile |
| Utile a quota C di pensione | SI | solo parte eccedente il 18% base pensionabile |

In alternativa è possibile finanziare l' emendamento anche con il parziale utilizzo dei fondi di cui al comma 3 (incremento monte ore straordinari).

**3 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DIRETTIVO
STIPENDIO DIRIGENZIALE AL COMPIMENTO DEI 16 E 26 ANNI**

AS 1883

emendamento all'art. 20

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro € 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-Bis.

MOTIVAZIONE: la tabella C allegata al comma 1 dell' art. 20 erroneamente accomuna "al ribasso" la qualifica di Direttore Vice Dirigente VVF con quella del Commissario Capo delle Forze di Polizia mentre la corretta comparazione è quella con la qualifica di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore delle Forze di Polizia. Ciò è confermato anche dalla Tabella B allegata al D.Lgs 177/2016 ove il legislatore ha comparato le qualifiche del soppresso Corpo Forestale dello Stato (Forza di Polizia) con quelle dei Vigili del Fuoco. Pertanto il personale con qualifica di Direttore Vice Dirigente VVF deve essere correttamente equiordinato/armonizzato almeno alla qualifica di Vice Questore Aggiunto, quantomeno ante riordino delle carriere (D.Lgs 95/2017 - che ha previsto la dirigenzializzazione), ma comunque con la dovuta applicazione degli (all'epoca vigenti) articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in analogia all' identico trattamento di cui all' art. 2160 del D.Lgs 66/2010 riguardante gli Ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

L'armonizzazione che persegue l' emendamento è progressiva e attuata ai 16 e 26 anni in coerenza con gli scatti esistenti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco quindi l'emendamento attua una parziale "armonizzazione" atteso che nelle forze di Polizia tali progressioni di stipendio avvengono al compimento dei 13 e 23 anni di servizio e ai 15 e 25 anni è prevista l'estensione dell' intero trattamento retributivo dirigenziale.

Questo riconoscimento costituisce un primo e incompleto passo doveroso verso la completa armonizzazione del personale direttivo e per tale motivo si chiede che non venga accantonato. E' finanziato con i fondi per gli incrementi del personale tecnico-professionale (impiegati) che non possono avere priorità rispetto al personale in uniforme. In alternativa è possibile finanziare l' emendamento anche con il parziale utilizzo dei fondi di cui al comma 9, nella parte relativa al personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali nonché in quota parte delle risorse destinate al medesimo personale direttivo che espleta funzioni operative, privilegiando l' armonizzazione del trattamento fisso rispetto alle posizioni organizzative non esistenti nelle forze di polizia.

**4 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ISTITUZIONE RUOLO TECNICO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO**

**AS 1883
Emendamento**

Dopo l' art. 20 inserire il seguente:

Art. 20 bis

(Delega al Governo per l' istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato.

MOTIVAZIONE: L' emendamento da attuazione all' ordine del giorno 9/2463/181 (Camera dei Deputati - seduta del 23 aprile 2020 — n. 330) e da attuazione a quanto contenuto nei pareri approvati all' unanimità dalle prime commissioni del Senato e della Camera dei Deputati in relazione allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (compiti, ordinamento e carriere dei vigili del fuoco - AG n. 36) - Vedasi Senato della Repubblica 1^a Commissione permanente – Parere resoconto sommario n. 26 del 27/09/2018 e Camera dei Deputati 1^a Commissione permanente - Parere del 27/09/2018.

**5 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
RIDUZIONE PERIODO OBBLIGATORIO DI PERMANENZA
NELLA SEDE DI PRIMA ASSEGNAZIONE**

**AS 1883
emendamento all'art. 20**

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

17. All' art. 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole *“cinque anni”* sono sostituire dalle seguenti *“due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica”*.

Valutare se è possibile ulteriore riduzione o misure alternative

MOTIVAZIONE: L' art. 6, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 217/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 127/2018 ha previsto per i vigili del fuoco che *“Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni”*.

L'emendamento riduce da 5 a 2 gli anni di permanenza, senza limitare l'operatività dei comandi provinciali avvicinando il personale più anziano, con una gradualità compatibile con le esigenze di servizioe garantendo quindi a pieno regime l'organico e l'efficienza operativa dei comandi interessati, ma evitando *“sorpassi ingiusti”* nel riavvicinamento alle proprie province di residenza.

L'emendamento consente altresì una deroga nel caso di disponibilità di posti presso la provincia di residenza, al fine di evitare che personale con minore anzianità di servizio possa occupare tali posti in organico a discapito del personale più anziano e quindi nell'ottica di limitare inutile pendolarismo.

**6 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
ANTICIPO SPESE SANITARIE PER INFORTUNI AVVENUTI IN SERVIZIO**

**AS 1883
emendamento all'art. 20**

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

17. All' art. 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dopo le parole *"le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"*

aggiungere le seguenti: *"e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*.

MOTIVAZIONE: al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è riconosciuta la possibilità di vedersi anticipate dall' Amministrazione di competenza le spese di cura conseguenti a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative.

Ciò non è al momento possibile per i Vigili del fuoco che devono attendere anni per avere il rimborso delle spese sanitarie sostenute. Se questa più lunga procedura può essere tollerabile nei casi di infortuni in servizio di piccolissima entità, non può certo essere sopportabile nei casi di importanti infortuni, quali, solo a solo titolo di esemplificativo ma non esaustivo, i gravi politraumi e le gravi ustioni corporee, che non sono certo una rarità tra i Vigili del fuoco e che, sovente, impongono lunghe e dispendiose terapie di recupero e, nel caso delle ustioni anche presidi dermatologici finalizzati alla ricostruzione cutanea che possono gravare anche molto sul bilancio familiare dell'infortunato.

Questa situazione di disagio deve essere assolutamente evitata ai Vigili del fuoco, non si può aggiungere al personale già provato dall' infortunio patito, l'ulteriore carico di "anticipare" e per lungo tempo, le spese sanitarie, a volte anche ingenti.

L'emendamento pertanto riconosce ai Vigili del fuoco lo stesso trattamento delle Forze armate e delle Forze di polizia per le spese sanitarie.

Le circolari applicative per le Forze Armate riferite all'art. 34, c.2 della legge 3/2003 chiariscono che: *"Per attività operative si intendono tutte le attività svolte per l' adempimento dei compiti istituzionali, comprese quelle finalizzate alla formazione del personale, con esclusione della attività prettamente didattiche e scolastiche svolte in aula"*.

**7 – PROPOSTA CONAPO - EMENDAMENTO ALL' ART. 20 DEL D.L. N. 76/2020
PRIMO INQUADRAMENTO IN SOPRANNUMERO
DEL PERSONALE ELISOCORRITTORE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**AS 1883
emendamento all'art. 20**

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

17. All' art 249, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: *“fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico”*

All' art 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-Bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative”.

MOTIVAZIONE: con il D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 è stato istituito il ruolo degli “elisoccorritori” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo un organico complessivo di n. 168 operatori (n. 15 appartenenti al ruolo degli Ispettori – n. 64 appartenenti al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto – n. 89 appartenenti al ruolo dei Vigili del Fuoco). Il medesimo D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 ha rinnovato il D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 e disposto all'art. 249 sulle norme di *“Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori”* prevedendo che *“Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico”*. Con l'allegato 6 del Decreto del Ministro dell' Interno datato 02/12/2019 è stata ripartita nelle varie sedi la dotazione organica del ruolo degli elisoccorritori. Con circolare prot. U 20659 datata 14/04/2020, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha avviato l' iter di inquadramento nel ruolo degli elisoccorritori mediante domanda da presentarsi nel periodo dal 16 al 22 maggio 2020 ma la procedura è stata poi sospesa con successiva circolare. Il servizio esiste da decenni e già viene espletato dal personale. Le sopracitate norme ne hanno ora rivisto l'inquadramento nell'ambito del personale specialista Aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma l'art 249 del D.Lgs 217/05 non consente l'inquadramento in ruolo di tutti coloro che in precedenza comunque svolgevano questa mansione. Nella formulazione delle norme in premessa non sono state purtroppo previste fasi di transizione e di adattamento tra il previgente servizio elisoccorritori (già attivo da decenni seppur non riconosciuto come specializzazione) e quello in via di istituzione. Nulla a salvaguardia del personale che

per decenni ha dato lustro a questa eccellenza dei Vigili del fuoco. In conseguenza di quanto previsto dalle summenzionate norme è purtroppo certo che si verificheranno ora due condizioni, certamente non utili né al personale dei Vigili del fuoco né alla stessa Amministrazione e che formano un aberrante paradosso normativo: 1) una cospicua parte del personale, in particolare quello di maggiore esperienza avente qualifiche di Capo Squadra e Capo Reparto, non troverà posto nel nuovo ruolo degli specialisti elisoccorritori e dovrà tornare all'attività ordinaria presso il proprio Comando. 2) rimarranno scoperti molti posti nel ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, con le conseguenti difficoltà di gestione del servizio operativo. La situazione sopra descritta si verificherà a causa del fatto che il numero degli operatori nelle vari e qualifiche previste nelle dotazioni organiche non coincide con quelli degli operatori già in servizio poiché attualmente esiste un numero di qualificati (Capi Reparto e Capi Squadra già ora impiegati come elisoccorritori) superiore alla pianta organica prevista dalle norme di inquadramento mentre, per contro vi è una carenza nelle qualifiche di Vigile del fuoco. Appare immediatamente chiaro che la norma così come formulata comporterà la perdita di un cospicuo patrimonio di competenze professionali, che non potranno essere rinnovate in breve tempo e, contemporaneamente, farà partire il servizio con enormi difficoltà di gestione, a causa della mancanza di personale.

L'emendamento modifica quindi le norme di "primo" inquadramento del personale elisoccorritore e una lunga crisi del servizio di elisoccorso su scala nazionale. al fine di salvaguardare l'efficienza del servizio di Soccorso Pubblico contemperandole con le aspirazioni del personale interessato, prevedendo che il primo inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli elisoccorritori possa avvenire anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze di organico. L'emendamento consente quindi di non sperperare l'importante patrimonio di competenze professionali di cui il Corpo è in possesso nell'elisoccorso e risultano compatibili con l'art. 31, comma 4 del D.Lgs 6 ottobre 2018, n. 127 ove prevede che le funzioni del personale elisoccorritore sono identiche per tutte le qualifiche.
